



L'ULTIMA SPIAGGIA, DISSE QUELLO

A seguito del ricorso presentato dalle OO.SS., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca si è espresso riconoscendolo fondato nel merito e condannando la SALT per attività antisindacale, riportando finalmente un po' di chiarezza e giustizia nel sistema delle relazioni industriali. Andiamo per ordine:

a) VIENE RICONOSCIUTA LA PIENA VALIDITA' DELL'ACCORDO DEL 27 MARZO 2007

Quanto sostenuto in tutte le tesi del Sindacato viene ribadito nel Decreto: la Società **NON POTEVA** modificare la configurazione delle piste unilateralmente senza un ACCORDO SINDACALE tra le parti, in quanto vincolata dagli accordi vigenti; l'accordo del 27 Marzo 2007 è tuttora valido ed è stato richiamato in tutti gli accordi successivi, infatti, *“ Assolutamente inconferente è il rilievo della società secondo cui non vi fosse alcun accordo con le OO.SS. sulle piste, richiamando una nota a verbale del 27.3.07 [...] richiamare tale note per ritenere che SALT fosse svincolata dagli impegni e da quanto concordato con le OO.SS. nell'accordo integrativo sottoscritto in ogni sua parte da entrambe le parti è **privo di ogni fondamento.**[...] Parimenti infondato è il rilievo della società di ritenere non più applicabile l'accordo del 2007 per il mero decorso del tempo; invero come la stessa SALT dà atto il suddetto accordo integrativo è richiamato in quello stipulato il 13.12.10, nel successivo del 20.12.14 così come in quello del 20.6.18.”*

b) SI EVIDENZIANO I COMPORTAMENTI CONTRADDITTORI DELLA SOCIETA' E VIENE RICONOSCIUTA LA VIOLAZIONE DEI SUDDETTI ACCORDI

Leggiamo, infatti, che *“Ad ogni modo laddove pure dubbi residuassero, è la stessa società che riconosce espressamente la vigenza dell'accordo integrativo tanto da convocare le parti sindacali per il rinnovo dell'accordo esplicitando un progetto di efficientamento del settore esazione che era modificativo degli accordi precedenti. **Pertanto, la società è ben consapevole che per poter porre in essere i suddetti interventi che non hanno ad oggetto alcuna innovazione tecnologica che non fosse prevedibile al momento della stipula dell'accordo e delle successive modifiche, è necessario il coinvolgimento delle OO.SS. e l'accordo con le stesse, tanto che procede a pianificare e a porre in essere dei tavoli di incontro per discutere della questione.** La società quindi prima procede ad avviare una corretta interlocuzione per il rinnovo dell'accordo integrativo, poi a fronte dei rilievi sollevati dalle OO.SS. in ragione delle ripercussioni che gli interventi da attuare avrebbero comportato sul personale in servizio e sui relativi rapporti di lavoro, decide **in totale autonomia** di interrompere le trattative, di porre in essere gli interventi in assoluta autonomia ben consapevole che gli stessi si pongono in contrasto con i precedenti accordi, limitandosi ad inviare alle OO.SS. una comunicazione ai sensi dell'art. 48 CCNL.*

È evidente che il coinvolgimento e il ruolo delle OO.SS. in tale ambito è ben diverso rispetto a quello di parte di un accordo vigente che per essere modificato deve essere preventivamente concordato ed accettato da tutte le parti obbligate.”

TUTTO CIO' A DIMOSTRAZIONE CHE MAI VI È STATA LA VOLONTÀ DI TRATTARE DA PARTE DELLA SOCIETÀ;

c) È RICONOSCIUTA LA DELEGITTIMAZIONE DELLE OO.SS.

*“Se in sé non può astrattamente considerarsi antisindacale la condotta della società che invia note informative oltre che alle OO.SS. per conoscenza anche ai dipendenti, **lo diventa** tuttavia quando vengono indicate circostanze **nuove e differenti**, come nel caso di specie, rispetto a quelle in*

precedenza riferite negli incontri con le sole OO.SS. **TALE CONDOTTA SCREDITA EVIDENTEMENTE I SINDACATI DINANZI AI DIPENDENTI, INSINUANDO IN QUESTI IL LEGITTIMO DUBBIO CIRCA LE CIRCOSTANZE E I TERMINI DELLE TRATTATIVE RIFERITI DALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI.**

d) LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO DI UN DIPENDENTE

*“Ampiamente provata è altresì l’ulteriore condotta antisindacale denunciata dai ricorrenti in relazione alla violazione del diritto di sciopero di un lavoratore del Maep in occasione degli scioperi indetti nella stagione estiva 2023; il suddetto lavoratore, addetto al turno del mattino, prima di aderire allo sciopero ha sempre inviato a mezzo mail comunicazione di adesione specificando che avrebbe aderito dalle ore 11.00 allo sciopero che era indetto dalle 10.00 alle 22.00, pur tuttavia non si vedeva riconosciute tutte le 4 ore lavorative. Infatti, nonostante l’espressa comunicazione Salt spa, del tutto illegittimamente, ha per ogni giornata di sciopero **arbitrariamente** esteso lo sciopero del lavoratore dalle 10.00.”*

e) LA SOCIETA' HA POSTO IN ESSERE PLURIME CONDOTTE ANTISINDACALI CON GLI INTERVENTI IN ATTO AVVIATI IN ASSENZA DI UN ACCORDO CON LE OO.SS.

*“Nel caso di specie è pacifico che nonostante la pendenza del giudizio sommario **Salt INCAUTAMENTE abbia proseguito negli interventi**, ben consapevole delle possibili ripercussioni che la pronuncia del Giudice avrebbe potuto avere; ...laddove tali interventi si pongano in contrasto con gli accordi integrativi in vigore, in particolare quello del 2007 riconosciuto attualmente vigente con le successive modifiche apportate, tanto vale ancor di più laddove gli interventi eseguiti abbiano comportato o comportano ripercussioni non concordate con le OO.SS in ordine ai rapporti di lavoro in atto, **PERTANTO NEI SUDETTI LIMITI VA ORDINATA LA RIMOZIONE DEGLI EFFETTI CHE GLI INTERVENTI ESEGUITI HANNO DETERMINATO.**”*

Il Tribunale così dispone:

Dichiara l’antisindacalità delle condotte poste in essere da parte convenuta e per l’effetto ne ordina la cessazione e la conseguente rimozione degli effetti.

Quanto sopra rappresenta una **grande vittoria** delle OO.SS. che hanno mantenuto una forte unità durante tutta la vertenza, ma è soprattutto una vittoria di tutti quei lavoratori che hanno lottato strenuamente da più di un anno per difendere i propri diritti e far rispettare gli accordi sottoscritti.

Il sindacato, di concerto con l’avvocato che ringraziamo vivamente per l’impegno profuso nella causa, a breve prenderà le necessarie determinazioni in merito all’attuazione del provvedimento del Tribunale di Lucca.

Ora servirebbe sicuramente umiltà.

Corrono voci che l’azienda, anche dopo l’emissione del decreto prosegua con gli interventi andando in direzione contraria rispetto a quanto sentenziato. Sarebbe molto grave che un’azienda si possa ritenere al di sopra della legge, noi provvederemo a portare tale decreto alla Procura della Repubblica affinché sia ripristinata la configurazione delle stazioni ante interventi aziendali. D’altra parte, la nostra battaglia per il rinnovo del contratto integrativo continuerà inesorabile a tutela dei diritti dei lavoratori.

A breve organizzeremo un’ASSEMBLEA GENERALE per fare il punto sulla vertenza, nel frattempo si ringraziano tutti i lavoratori che ci hanno sostenuto e continuano a sostenerci anche tramite l’adesione al fondo di solidarietà.

FILT-CGIL
Chiriacopizzo

FIT-CISL
Francesco

UNTRASPORTI
Mario

SLA-CISAL
SB

Lucca, 24/01/24